

**COMUNE DI GRUMO NEVANO**  
**(Città Metropolitana di Napoli)**

**COPIA/ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**ADOTTATA CON I POTERI DI CUI ALL'ART. 48 DEL D. LGS. N. 267/2000**

N. 50

Categoria I Classe VIII

---

---

**OGGETTO: Sentenza TAR Campania n. 187/2019 ricorso Maria Di Vicino contro Comune di Grumo Nevano. Provvedimento di riadozione della deliberazione di G.C. n. 8 del 28.06.2013.**

---

---

L'anno 2019 il giorno 16 del mese di **aprile** alle ore **14,00** nel Comune suddetto e nella casa Comunale.

premesse che con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 207 del 06.09.2018, il Consiglio comunale di Grumo Nevano è stato sciolto e il dott. **Demetrio Martino**, Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Napoli, è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Grumo Nevano;

che con decreto del 10.07.2018, prot. n. 0187232 Area II<sup>a</sup> Raccordo con gli Enti Locali dell'11.07.2018, il Prefetto della Provincia di Napoli ha proceduto alla nomina di un sub-Commissario, nella persona del dott. Massimo De Stefano – Viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;

che con decreto n. 1 prot. n. 7653 dell'11.07.2018 il Commissario dott. Demetrio Martino ha conferito al sub-Commissario dott. Massimo De Stefano le funzioni di Vicario, provvedendo lo stesso alla sostituzione del Commissario, in caso di assenza o di impedimento;

stante l'assenza del Commissario straordinario;

il sub-Commissario straordinario, dott. **MASSIMO DE STEFANO**, con l'assistenza del Segretario comunale dott. **VITTORIO FERRANTE**:

vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

acquisito sulla stessa il prescritto parere di regolarità tecnica, reso a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere di conformità reso dal Segretario comunale su disposizione del Commissario Straordinario;

ritenuta meritevole di approvazione;

con i poteri della Giunta comunale di cui all'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

**DELIBERA**

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

AI SENSI DELL'ART. 48 DEL D. LGS. N. 267/2000

Proponente: Responsabile Settore AA.GG. dott. Domenico Cristiano

**Sentenza TAR/Campania n. 187/2019 ricorso Maria Di Vicino c/Comune di Grumo Nevano.  
Provvedimento di riadozione della deliberazione di G.C. n. 8 del 28.06.2013.**

Premesso che in data 28/01/2019 prot. n. 893 l'Avv. Ferraiuolo procuratore della dott.ssa Maria Di Vicino, trasmetteva e notificava sentenza TAR/Campania n. 187/2019 del 14/01/2019, nel cui dispositivo, il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto dalla Sig.ra Di Vicino, lo accoglieva e per l'effetto, annullava i provvedimenti impugnati e precisamente:

- a) In parte qua, la delibera di Giunta Comunale del Comune di Grumo Nevano n. 8 del 28/06/2013 di revoca della deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 23/04/2013, e nello specifico per quanto d'interesse, l'assunzione a mezzo scorrimento della graduatoria per la copertura di un posto di Funzionario Comandante P.M. cat. 3 del primo candidato utilmente collocato;
- b) In parte qua, la delibera di Giunta Comunale del Comune di Grumo Nevano n. 39 del 26/09/2013 di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2013/2015 e piano occupazionale 2013;

Che il legale della parte attrice, ha rappresentato che *«rivive la delibera del Commissario Straordinario n. 58/13 che aveva disposto la copertura del posto vacante di Comandante della Polizia Municipale mediante scorrimento della graduatoria approvata con delibera di G.C. n. 91 del 25/05/2010, nella cui posizione utile si trova la dott.ssa Di Vicino chiede, in ottemperanza e esecuzione della sentenza in oggetto di voler procedere alla stipula del contratto di lavoro con la dott.ssa Vicino con effetto ex tunc, come sancito dalla sentenza»*;

Ritenuto,

- che il Comune intende, conformemente a quanto suggerito dal TAR Campania V sezione con la sentenza n. 187/2019, eseguire la predetta decisione e, quindi, per l'effetto procedere alla riadozione della delibera di revoca esplicitando le motivazioni *rafforzate* che ne legittimavano l'adozione;

Tanto premesso:

**PROPONE**

In esecuzione della sentenza TAR Campania di Napoli n. 187/2019 nel ricorso dott.ssa Maria Di Vicino contro Comune di Grumo Nevano di procedere alla riadozione della delibera di G.C. n. 8 del 28.06.2013, di revoca della deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 23/04/2013, di approvazione del piano triennale del 2013-2015 del fabbisogno del personale e piano annuale 2013, esplicitando le motivazioni *rafforzate* che ne legittimavano l'adozione, e precisamente:

- la previsione, di cui alla suddetta deliberazione commissariale n. 58 del 23/04/2013, di disporre «per l'anno 2013 l'assunzione, a mezzo scorrimento della graduatoria del concorso a n. 1 posto di funzionario Comandante la Polizia Municipale, approvata con deliberazione della G.C. n. 91 del 25.05.2010, del primo candidato utilmente collocato nella stessa, a seguito del trasferimento presso ente dello stesso comparto del dott. Michele Orlando, vincitore del suddetto concorso, stante la validità della suddetta graduatoria fino a tutto il 30 giugno 2013», era chiaramente illegittima, atteso il disposto di cui all'art. 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che al comma 2-bis (introdotto con l'art. 16, comma 1 let. a) della legge n. 246/2005) prescrive (e prescriveva già all'epoca) che «le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali [ivi rientrando l'utilizzazione delle graduatorie concorsuali ancora valide], finalizzare alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1 [dello stesso art. 30 del D. Lgs. 165/2001]», cosiddetta mobilità volontaria. Ma, ancor prima di esperire, obbligatoriamente, le procedure della mobilità volontaria, in forza dell'art. 34-bis del suddetto D.

lgs. n. 165/2001 (introdotto dall'art. 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3) gli enti sono tenuti ad espletare le procedure della cosiddetta mobilità obbligatoria, per il ricollocamento del personale della P.A. collocato in disponibilità, ovvero del personale coinvolto in processi di mobilità collettiva. Pertanto l'Amministrazione, prima di poter procedere all'utilizzo della graduatoria concorsuale, doveva necessariamente e prioritariamente espletare la procedura della cosiddetta mobilità obbligatoria (art. 34-bis D. Lgs. 165/2001) e quindi, in caso di mancata copertura del posto a seguito della detta procedura, procedere ad esperire la procedura della mobilità volontaria per il passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, il tutto nel rispetto del principio di cui all'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 secondo cui «le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale». La norma di cui all'art. 30, comma 2-bis, del D. lgs. 165/2001, coerentemente «impone alle amministrazioni, in ordine ai propri fabbisogni di personale, di ricoprire i "posti vacanti in organico necessariamente e prioritariamente mediante passaggio diretto di dipendenti" con ricorso alla procedura di mobilità volontaria di cui al comma 1 del medesimo articolo 30 e solo poi, ove questa non vada a buon fine, al reclutamento» (Corte dei Conti, sez. reg. controllo per il Veneto, del. 189 del 22.05.2018);

- pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, si conferma, con l'aggiunta delle motivazioni tutte che precedono, ora per allora, il contenuto della deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 28.06.2013, di revoca della deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 23/04/2013, di approvazione del piano triennale del 2013-2015 del fabbisogno del personale e piano annuale 2013, nella parte in cui a motivo della revoca si precisava che la stessa deliberazione del Commissario n. 58/2013 era ancora priva di efficacia e non poteva produrre effetti giuridici, in quanto mancante della verifica di compatibilità della programmazione stessa con gli equilibri finanziari ed obiettivi di finanza pubblica che doveva essere effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti;

- altresì si conferma, ora per allora, che era nella piena potestà della Giunta comunale non procedere a dare esecuzione alla suddetta deliberazione Commissariale, ma anzi, procedere ad approvare una nuova programmazione triennale del personale, non solo perché la posizione della dott.ssa Di Vicino non era assurda a diritto soggettivo (l'Ente non aveva invitato la stessa ad assumere servizio, tanto più perché l'atto commissariale 58/2013 non era ancora efficace e, sostanzialmente, mai lo è diventato) ma rimaneva limitata a semplice interesse legittimo, che doveva essere però contemperato con la comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca;

Di provvedere, ai sensi della vigente normativa, alla notifica del presente provvedimento alla parte attrice nel ricorso in oggetto dott.ssa Maria Di Vicino.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Addi 18/3/19

IL CAPO SETTORE ISTRUTTORE

Dott. Domenico Cristiano

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità della presente proposta di deliberazione alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

Addi 16/4/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Vittorio Ferrante

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to dott. Massimo De Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante

---

---

PER COPIA CONFORME: 16/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Vittorio Ferrante

---

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 16/04/2019

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/04/2019

[ ] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante